



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE TECNICO

UFFICIO URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - SUAP

Tel. 0771 60781

e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it



Ordinanza n. 55 del 19 SET 2017 Prot.n. 10260 del 19 SET. 2017

Oggetto: Chiusura pomeridiana delle attività commerciali per il giorno 26 settembre 2017 per la ricorrenza della festività dei Santi Patroni Cosma e Damiano.

IL SINDACO

Premesso che la nostra comunità celebra il giorno 26 Settembre c.a. La festività dei Santi Patroni medici Cosma e Damiano con la tradizionale processione dei Santi per le vie del paese;

Ritenuto pertanto di rendere partecipi tutti i cittadini ed i fedeli all'evento e ritenuto di voler permettere a tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio la possibilità di partecipare al solenne evento;

Viste le precedenti Ordinanze n.3/2000, n.47/2002, n. 55/2003 e n. 59/2016;

Visto il D.Lgs n. 114/1998 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 26/2000;

O R D I N A

A tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, ai laboratori artigianali e alle attività produttive presenti sul territorio, per il giorno 26 Settembre c.a., in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Cosma e Damiano;

la chiusura nelle ore pomeridiane;

Le attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, i laboratori artigianali e le attività produttive site nel centro storico hanno la facoltà di poter restare aperti nella giornata del 26 Settembre anche nelle ore pomeridiane;

D I S P O N E

La notifica della presente Ordinanza a tutti gli operatori commerciali in sede fissa presenti sul territorio, al comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Santi Cosma e Damiano per il dovuto controllo;

La stessa non si applica alle attività regolate dalle disposizioni speciali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 14/98 (tabacchi e rivendite di giornali) agli esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti (bar – ristoranti) ed alle farmacie;

La violazione del presente provvedimento sarà soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. Bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, fatti salvi i casi di violazioni previste dalle norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

IL SINDACO

Geom. Franco Taddeo

